



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO N. 43**

Riunione del 16 MAGGIO 2012

47.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **SPINELLI Gerardo**, n.q. di Presidente pro tempore della ASD GS ATLETICO SAMMICHELE;
- **ASD GS ATLETICO SAMMICHELE**, n.p. del Presidente pro tempore

Sono presenti:

- Avv. Costanza	Acciai	- Presidente
- Avv. Thomas	Martone	- Vice Presidente
- Avv. Andrea	Ordine	- Componente-Relatore

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **SPINELLI Gerardo** per violazione degli artt.19 comma 2, lett. a) RAT, 17 comma 3 dello Statuto Federale e dell'art. 5 comma 2 del Codice di Comportamento Sportivo con l'aggravante dell'art. 49 lett. b) e d) Reg. Giur. per aver, in occasione della gara 113 di Coppa Italia Maschile tra ASD GS ATLETICO SAMMICHELE e ATLETICO PALLAVOLO, del 23/12/2011 in Sannichecke di Bari, al termine della suddetta gara, tenuto un grave comportamento offensivo, violento ed aggressivo nei confronti di due atleti della squadra avversari, Linzalone ed Antelmi, mettendo le mani in faccia e proferendo frasi offensive nei confronti del primo e prendendo per il collo il secondo, stringendo forte al punto di procurargli escoriazioni, provocando, altresì, l'intervento dei Carabinieri.
- **ASD GS ATLETICO SAMMICHELE**, in applicazione dell'art. 55 comma 3 lettera b) Reg. Giur. per responsabilità derivante da illecito disciplinare posto in essere dal proprio tesserato Presidente e legale rappresentante p.t. Spinelli Gerardo

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati all'udienza del 16 Maggio 2012 ove gli stessi non comparivano avendo comunicato, a mezzo e-mail, l'intenzione di riportarsi integralmente agli scritti difensivi versati in atti e richiamati *per relationem*.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;

OSSERVA

Le circostanze di cui al capo di incolpazione risultano provate *per tabulas* attesa la puntuale ed analitica descrizione degli eventi riportata dal rapporto di gara redatto dal primo arbitro.



Per consolidato orientamento di questa Commissione, il referto arbitrale deve considerarsi fonte primaria e privilegiata di prova e le circostanze ivi dedotte rappresentano, in ogni caso, una condotta tenuta meritevole di adeguata censura perché assunta in palese violazione dei principi di lealtà sportiva (in senso conforme, *ex multis* Comunicati CGN nn. 2,4 e 6 S.S. 2010/2011).

Ed, invero, nel referto del direttore di gara viene descritto il comportamento del sig. Spinelli Gerardo che non solo ha rivolto frasi offensive e dall'evidente tono minaccioso ed intimidatorio ("*buffone, lascia stare mio figlio o ti spacco la faccia[...], animale, cazzo vuoi tu [...]*") nei confronti di due atleti della squadra avversaria, ma ha anche aggredito fisicamente l'atleta Linzalone ("*mettendogli le mani in faccia*") e prendendo per il collo l'atleta Noicottaro procurandogli delle lesioni riscontrate *de visu* dal primo arbitro.

Tale contegno rappresenta una grave violazione del principio di lealtà e probità sportiva, una totale mancanza di rispetto nei confronti degli avversari ed un gesto da sempre considerato odioso nel sentire comune in quanto indice di disprezzo e di umiliazione nei confronti della vittima.

Tale gesto appare ancor più deplorabile se inserito nel contesto di una competizione sportiva dove dovrebbero prevalere i principi etici e giuridici di lealtà e probità ripetutamente richiamati nelle norme statutarie e regolamentari ai quali si ispira il giuoco della pallavolo e dello sport in genere.

Gravità che, se del caso, risulta connotata da un grado di intensità maggiore in considerazione del fatto che l'aggressione fisica e verbale provenga dal Presidente di un sodalizio che, non solo dovrebbe essere il garante del rispetto delle regole in generale, ma dovrebbe ergersi ad esempio nei confronti dei propri tesserati. Il contegno tenuto dal sig. Spinelli, infatti, ingenera il concreto pericolo di creare un precedente negativo che gli atleti potrebbero emulare (cfr. Comunicato CGN n. 48 S.S. 2010/2011).

Sul punto, le difese spiegate dall'incolpato appaiono del tutto infondate.

Il pur comprensibile amore parentale e lo spirito protettivo di un genitore non possono in alcun caso giustificare una reazione spropositata, violenta e che non risulta essere cessata neanche con l'intervento di una pattuglia dei Carabinieri, chiamati *in loco* proprio dalla compagine arbitrale al fine di evitare che la situazione degenerasse.

Una asserita e presunta "provocazione" di un atleta avversario (reo, nel caso di specie, di aver "eccessivamente" esultato a fine gara per la vittoria conseguita), infatti, non può in alcun modo legittimare contegni di tal genere che devono essere stigmatizzati, soprattutto se posti in essere da un Presidente di un sodalizio che dovrebbe, anzi, mostrare (*in primis* al figlio-atleta militante nella stessa squadra) segni di maturità, sportiva ed umana, proprio in situazioni di maggiore pressione (così anche Comunicato n. 36 S.S. 2010/11).

Spirito di rivalsa violento ed aggressivo e qualsiasi forma di "duello rusticano" non possono fare ingresso per nessuna ragione nello sport della pallavolo.

In tal modo argomentando, nella commisurazione della sanzione da applicare, deve computarsi la circostanza aggravante debitamente contestata dall'Ufficio della Procura Federale.



P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Spinelli Gerardo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi quattro, compreso il periodo di sospensione cautelare già sofferto, a decorrere dalla pubblicazione del presente comunicato.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico della ASD GS ATLETICO SAMMICHELE, n.p. del Presidente pro tempore ai sensi dell'art. 55 comma 3 lett. b) Reg. Giur. la sanzione della multa di euro 500,00.

Roma, 24 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai